

Tassazione equa dell'economia digitale

Al fine di adeguare le norme fiscali all'economia digitale, nel marzo 2018 la Commissione europea ha proposto due direttive del Consiglio: una soluzione a breve termine, che dovrà essere realizzata attraverso un'imposta temporanea sui servizi digitali applicata sui redditi di alcuni servizi digitali, e una riforma permanente delle norme in materia di imposta sulle società, sulla base del concetto di "presenza digitale significativa". Il voto del Parlamento europeo sulle proposte è previsto nel corso della tornata di dicembre.

Contesto

Rispetto alle imprese tradizionali, l'economia digitale sembra essere soggetta a una tassazione relativamente inferiore. Secondo le stime della Commissione, le imprese digitali sono soggette a un'aliquota d'imposta effettiva di solo il 9,5 %, rispetto al 23,2 % per i modelli d'impresa tradizionali. Ciò riguarda in particolare le grandi imprese che operano in più giurisdizioni fiscali. Inoltre, le attuali norme fiscali spesso non riescono a catturare il valore creato utilizzando i nuovi modelli d'impresa digitali, che non richiedono la presenza fisica in un paese e che sono basati su attività immateriali, nonché sui dati e le conoscenze generati dagli utenti. Nel frattempo, gli [sforzi internazionali](#) volti a raggiungere un consenso sulla tassazione dell'economia digitale sono in una fase di stallo. In considerazione di ciò, il 21 marzo 2018 la Commissione ha proposto un pacchetto sulla [tassazione equa dell'economia digitale](#).

Proposte della Commissione europea

Imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti da taluni servizi digitali

La prima [proposta](#) di direttiva del Consiglio mira a tassare i ricavi generati da determinate attività digitali che attualmente non sono soggette a tassazione. L'imposta avrebbe per oggetto i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari online, dalle attività di intermediazione digitale tra utenti per facilitare la vendita di beni e servizi, e dalla vendita di dati generati da informazioni fornite dagli utenti. Essa si applicherebbe solo alle imprese che superano le due soglie seguenti: importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale superiore a 750 milioni di EUR e importo totale annuo dei ricavi a livello UE superiore a 50 milioni di EUR. L'aliquota unica proposta è del 3 %, applicata ai ricavi lordi derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali per i quali la creazione di valore da parte degli utenti svolge un ruolo essenziale. L'imposta si applicherebbe sia alle società non residenti che a quelle nazionali e alle operazioni nazionali e transfrontaliere. Gli Stati membri dovranno riscuotere le entrate fiscali assegnate a ciascun paese in misura proporzionale al numero di utenti del servizio oggetto dell'imposta. Si tratta di una misura provvisoria fino all'attuazione della riforma globale prevista nella seconda proposta.

Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

La seconda [proposta](#) di direttiva del Consiglio fornisce una risposta aggiornata alle domande "dove tassare" e "cosa tassare" nell'economia digitale. Essa definisce la nozione di "presenza digitale significativa", che può essere stabilita anche in assenza di presenza fisica in un determinato Stato membro dell'UE. L'obbligo di imposta sorge se una società soddisfa almeno uno dei seguenti criteri in un esercizio fiscale: ricavi annuali superiori a 7 milioni di EUR; oltre 100 000 utenti in uno Stato membro; oltre 3 000 contratti tra imprese per servizi digitali conclusi dalla società. Una quota proporzionale degli utili di una società diventerebbe quindi imponible nel paese in cui ha una presenza digitale imponible, secondo aliquote equivalenti a quelle che si applicano alle società tradizionali. L'imposta riguarderebbe le società soggette a imposta costituite o stabilite nell'UE, nonché le imprese costituite o stabilite in una giurisdizione terza che non ha concluso una convenzione in materia di doppia imposizione con lo Stato membro in cui è identificata una presenza digitale significativa del contribuente.

Posizione del Parlamento europeo

Il 3 dicembre 2018, la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha adottato le sue relazioni sulle due proposte ([imposta temporanea sui servizi digitali](#) e [presenza digitale significativa](#)) nell'ambito della procedura di consultazione. Per quanto riguarda l'**imposta sui servizi digitali** la commissione propone di abbassare la soglia al di sopra della quale le imprese dovrebbero pagare l'imposta da

50 milioni di EUR a 40 milioni di EUR. Essa propone di ampliare la base imponibile includendo nel reddito imponibile la fornitura di contenuti digitali quali video, audio, giochi o testi, nonché il trattamento e la vendita di dati raccolti dagli utenti e generati dalle loro attività sulle interfacce digitali. Dovrebbe applicarsi ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti o le attività immateriali contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale verrebbero inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. I ricavi correlati dovrebbero essere valutati dalla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva. I diritti di imposizione verrebbero attribuiti agli Stati membri in cui i beni o i servizi sono forniti all'acquirente. Qualora un soggetto passivo sia assoggettato a imposta in più di uno Stato membro, la Commissione effettuerebbe un esame, ogni tre anni, della dichiarazione dei redditi presentata presso lo Stato membro di identificazione. La relazione chiede inoltre alla Commissione di valutare l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie in merito all'attribuzione dei ricavi imponibili agli Stati membri. L'imposta sui servizi digitali complessiva versata da un soggetto passivo per Stato membro dovrebbe costituire parte del sistema di rendicontazione paese per paese. La relazione introduce inoltre una clausola di caducità in base alla quale l'imposta decadrebbe in seguito alla messa in atto di una soluzione globale, preferibilmente internazionale. Essa decadrebbe con l'adozione della proposta relativa a un'imposta sulla presenza digitale significativa, o della base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) e della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), se includono il concetto di [stabile organizzazione digitale](#) come proposto dal Parlamento europeo, o con l'attuazione di una soluzione internazionale raggiunta in un forum come quello dell'OCSE o delle Nazioni Unite. La commissione chiede alla Commissione europea di prendere in considerazione una proposta basata sull'articolo 116 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria qualora non sia stata concordata una soluzione globale entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la **presenza digitale significativa**, la commissione auspica che tale concetto e le soluzioni proposte diventino parte integrante delle proposte di direttive del Consiglio sulla CCTB e sulla CCCTB. Essa chiede che la definizione di "servizi digitali" includa anche la vendita di beni o servizi ordinati online attraverso le interfacce digitali e che le attività economicamente significative includano anche lo sfruttamento e la trasmissione dei dati a livello di utente. Inoltre aggiunge un criterio aggiuntivo per determinare una presenza digitale significativa: il volume di dati sotto forma di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un esercizio fiscale supera il 10 % dei contenuti digitali complessivi memorizzati dal gruppo. Per assistere le autorità fiscali la Commissione emanerà orientamenti su come identificare, misurare e tassare una presenza digitale significativa e i servizi digitali. La Commissione dovrà inoltre stabilire un'ulteriore serie di orientamenti con una chiara metodologia ad uso delle imprese per valutare se e quali delle loro attività costituirebbero una presenza digitale significativa. Le società dell'UE e dei paesi terzi potrebbero impugnare una decisione che stabilisce che i servizi da esse prestati sono digitali, a norma del diritto nazionale. La commissione chiede di garantire che le piccole e medie imprese non rientrino involontariamente nel campo di applicazione dell'imposta. Infine, la relazione chiede l'inclusione di un osservatore del Parlamento europeo nel "comitato DigiTax", che dovrebbe fungere da organo consultivo per valutare l'applicazione della direttiva. Tale comitato valuterà la corretta attuazione della direttiva da parte delle imprese ed è in grado di raccogliere dati dalle autorità fiscali nazionali e di agevolare la cooperazione tra tali autorità al fine di ridurre al minimo la possibilità di doppia imposizione e di doppia non imposizione.

Il voto del Parlamento sulle proposte è previsto nel corso della tornata di dicembre. A norma dell'articolo 115 del TFUE, il Parlamento ha un ruolo consultivo nelle questioni relative al ravvicinamento delle legislazioni fiscali. Il Consiglio decide all'unanimità in merito al contenuto finale delle norme. Il Parlamento sollecita l'approvazione delle nuove norme prima della fine della presente legislatura.

Procedura di consultazione; Commissione competente per il merito: ECON;

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali [2018/0073\(CNS\)](#); Relatore: Paul Tang (S&D, Paesi Bassi);

Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa [2018/0072\(CNS\)](#); Relatore: Dariusz Rosati (PPE, Polonia).

Per ulteriori informazioni si vedano le note informative "Legislazione dell'UE in corso" ([imposta sui servizi digitali](#), [tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa](#)).



Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2018.

